

**COMUNE DI PORDENONE E COMUNE
DI ROVEREDO IN PIANO**

**costituenti l'associazione intercomunale
"Pordenone-Roveredo in Piano"**

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
TERRITORIALE
SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER
LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA'**

ANNO 2007

20 febbraio 2009

AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL CCRL 1° AGOSTO 2002

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'


Anno 2007

A seguito della deliberazione della Giunta comunale di Pordenone n. 23 del 26 gennaio 2009 e della deliberazione della Giunta comunale di Roveredo in Piano n. 26 del 9 febbraio 2009, di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di cui alla preintesa raggiunta con le modalità di trattativa in tavoli separati; in data 18 dicembre 2008.

Il giorno 20 febbraio 2009, alle ore 11.00, presso la sede del Comune di Pordenone e a seguito di formale convocazione, la parte pubblica e le parti sindacali come sotto rappresentate:

1. La Delegazione trattante di parte pubblica:

PRESIDENTE: PAOLO GINI
SEGRETARIO GENERALE



E

2. Le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. del Comune di Pordenone e del Comune di Roveredo in Piano, così rappresentate:

RSU – COMUNE PORDENONE

ALDO PAGNOSSIN

RSU – COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

GIOVANNI BATTISTA PIZZINATO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

F.P. CGIL

LUCA FUNNO

FPS CISL

MAURIZIO ANGELI

UIL FPL

ANTONELLO DAL BEN

CSA




CISAL EE.LL. FVG

RICCARDO ROBOTTI

UGL

GIOVANNI DELLA TOFFOLA

hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale, nell'identico testo di cui alla preintesa firmata in data 18 dicembre 2008 e riportato di seguito:



PREMESSE:

L'art. 4 del CCRL personale del Comparto unico, area enti locali stipulato il 1° agosto 2002 demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente la regolazione, fra l'altro, dei "criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 20, per le finalità previste dall'art. 21, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 21;"

Il successivo art. 6 del CCRL 1.8.2002 stabilisce che l'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.






In particolare il comma 4 del citato art. 6 stabilisce che i contratti collettivi decentrati integrativi stipulati, conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti decentrati;

Il CCDIT stipulato in data 31 ottobre 2003, come modificato ed integrato dai CCDI 20 marzo 2006 e 21 dicembre 2006, per quanto riguarda il Comune di Pordenone, ed il CCDI firmato in data 17 maggio 2004 per il Comune di Roveredo in piano hanno dato per le rispettive amministrazioni completa disciplina a tutti gli istituti del salario accessorio finanziati con il fondo il parola, previsti nei Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e nei precedenti CCNL per la parte ancora in vigore;

Dato atto che le Amministrazioni, sulla base di quanto sopra specificato, hanno proseguito nell'applicare gli istituti contrattuali con le modalità ed importi unitari già stabiliti con i citati contratti decentrati integrativi;

Richiamato il "Protocollo di intesa fra Enti e OO.SS. per la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale e per gli altri istituti inerenti le relazioni sindacali", sottoscritto in data 18 dicembre 2008, dalla delegazione di parte pubblica e di parte sindacale costituita in sede territoriale fra le Amministrazioni di Pordenone e di Roveredo in Piano;

Tutto quanto premesso, ed a conclusione della trattativa svolta in sede territoriale, le parti concordano sul seguente testo:



COMUNE DI PORDENONE:

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' PER IL SERVIZIO PREVISTO NEL PIANO DI AZIONE PER IL CONTENIMENTO DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO (PAC) - (ad integrazione del CCDI 10 maggio 2001)

Tale servizio è istituito al fine di garantire, nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, il pronto intervento del personale amministrativo incaricato di svolgere le operazioni previste dal PAC in caso di possibile superamento dei livelli di PM10 come codificate da specifico protocollo.

Il pronto intervento pertanto sarà finalizzato alla verifica dei livelli di PM10 delle centraline come da certificazione ARPA, e quindi ad effettuare, sulla base delle indicazioni espresse dal Dirigente e l'Assessore di riferimento, le diverse comunicazioni ed informazioni previste ed attivare il servizio di pronto intervento del Comando della Polizia municipale e dei servizi tecnici.

Tali operazioni possono essere svolte presso la sede dell'ufficio o, a discrezione del dipendente presso la propria abitazione, prelevando comunque a fine turno di lavoro il computer portatile ed il cellulare messi appositamente a disposizione.


Poiché il PAC prevede l'attivazione delle procedure di emergenza solo in condizione di superamento dei limiti oltre un determinato numero di giornate, il servizio di reperibilità sarà attivato solo in presenza di tale possibilità.

I turni di reperibilità sono pertanto previsti per le ore non coperte dall'orario di servizio dell'Ufficio Amministrativo del Settore Ambiente e Mobilità, nei fine settimana e nelle festività.

Sono interessati a rotazione i dipendenti con profilo amministrativo appartenenti al Settore, con inserimento in ciascun turno di una unità.

Il periodo di intervento, le attività e le condizioni indicate nel presente accordo, sono modificate in caso di interventi normativi o disposizioni delle autorità competenti a modifica del PAC.

Per garantire gli interventi di tipo tecnico-manutentivo sarà utilizzato il servizio di pronta disponibilità generale del Comune.



4

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO:

ART. 2 – INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 21 comma 2 lettera e) CCRL 2002 e art. 30 CCRL 2004 – ART. 26 CCDI 17 MAGGIO 2004)

L'art. 26 del vigente CCDI del 17 maggio 2004 è così sostituito:

Art. 26

INDENNITA' DI RESPONSABILITA'

- 1) Il fondo per far fronte al pagamento delle indennità di responsabilità secondo la disciplina dell'art. 21, comma 2, lett. e) del CCRL 01.08.2002, così come modificato dall'art. 30 del CCRL 26.11.2004, deve essere rapportato alle responsabilità conferite.
- 2) Mutamenti organizzativi o gestionali su cui è comunque effettuata la concertazione, e che prevedano prestazioni che comportino l'assegnazione di indennità di responsabilità aggiuntive trovano corrispondente finanziamento all'interno del fondo di cui all'art. 20 del CCRL 1998/2001.
- 3) Il sistema di conferimento delle "responsabilità" deve essere coerente con il sistema organizzativo impostato nell'ente e pertanto deve essere formalmente proposto dal Responsabile di Area al Segretario Comunale. Il conferimento delle "funzioni di ..." viene effettuato con provvedimento formale (determinazione di nomina e relativa quantificazione della spesa) del Segretario Comunale. Le indennità devono remunerare l'esercizio delle funzioni effettivamente svolte e spettano pertanto unicamente per il periodo di servizio effettivamente prestato.
- 4) Per l'anno 2007 quale norma transitoria da applicare solo per l'anno, sono considerate le seguenti figure:
 - a) personale di cat. C e PLA per l'affidamento di funzioni vicarie, fermo restando le funzioni strettamente in carico alle figure di P.O., l'indennità è pari a € 1.600,00 annue, da corrispondere unicamente per il periodo di sostituzione dei titolari;
 - b) personale di cat. B, C e PLA con funzioni di coordinamento, in via esclusiva, di personale anche di pari categoria, l'indennità è pari a € 1.100,00 annue in caso di coordinamento di almeno n. 2 dipendenti (escluso il coordinatore);
- 5) per gli anni 2008 e successivi saranno definiti in sede di contrattazione decentrata le fattispecie, i criteri ed i valori per la individuazione e la corresponsione dell'indennità;
- 6) Le modalità di attribuzione effettiva dell'indennità sono le seguenti:
 - a) Al termine dell'anno il Responsabile attribuisce l'indennità per le funzioni effettivamente svolte e per il periodo effettivamente prestato;
 - b) Le indennità non sono cumulabili pertanto, nel caso di più funzioni, verrà liquidata quella più favorevole per il dipendente.

ART. 3 – NORMA PROGRAMMATICA


Al fine di uniformare la disciplina applicabile sia al personale del Comune di Pordenone che al personale del Comune di Roveredo in Piano, nonché prioritariamente operare una verifica complessiva della compatibilità delle norme contenute nei contratti decentrati con le disposizioni, ove applicabili agli Enti Locali del Comparto FVG, di cui al D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008, le parti concordano di aprire un tavolo di confronto. Al tavolo saranno esaminati con priorità gli istituti economici accessori, quali le indennità per condizioni di disagio legate all'orario o alla tipologia del lavoro ed i compensi a titolo di incentivo.

Art. 4 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si applica la disciplina prevista dai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e dai contratti decentrati indicati in premessa.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

nella persona del Presidente: ...20/02/2009.....



PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

R.S.U.
Pordenone
e Roveredo
in Piano

23-02-09 (data) [Signature] (firma) 23/02/09

F.P. CGIL

20/02/2009 (data) [Signature] (firma)

F.P.S. CISL

20/02/09 (data) [Signature] (firma)

UIL F.P.L.

20/02/09 (data) [Signature] (firma)

C.S.A.

20-02-09 (data) [Signature] (firma)

CISAL
EE.LL. FVG

20-02-09 (data) [Signature] (firma)

U.G.L.

20/02/09 (data) [Signature] (firma)